



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VI SETTORE

N. 15RS/319RG del 08-05-2020

OGGETTO

Liquidazione Salario accessorio per rimborso spese di lite in giudiziari tributari ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, del D.lgs. n. 546/1992

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 13-05-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

Gestione Risorse Umane

Premesso:

- che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

- che le modalità di determinazione delle risorse decentrate sono regolate dagli artt. 31 e 32 e del CCNL del 22/01/2004 s.m.i. che suddividono tali fondi in risorse stabili, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, che restano confermare ed acquisite al Fondo ed in risorse variabili, aventi carattere di eventualità e di variabilità, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono messe a disposizione dal Fondo stesso ;

- che in data 06.04.2020 è stato sottoscritto il CCDI Parte Economica anno 2019;

Considerato che una quota parte delle risorse ai sensi dell'Art. 22 della predetta contrattazione sono destinate ai procuratori innanzi al giudice tributario ai sensi dell'Art. 15, comma 2 bis, del D.lgs. n. 546/1992;

Dato Atto che per come stabilito dall'Art. 4 comma 3 del CCNL del 05.10.2001 è corrisposta una indennità nella misura del 50% delle somme incassate dall'Ente a titolo di rimborso spese di lite in giudizi tributari entro il tetto massimo stabilito in sede di definizione del CCDI parte economica quantificata per il 2019 in Euro 600,00;

Vista la nota prot. 9004 del 28.02.2020 con la quale il responsabile del V settore ha documentato per il 2019 l'incasso di spese di lite pari ad Euro 400,00 a favore del Comune di Atripalda;

Ritenuto dover liquidare il 50% delle somme sopra indicate che non superano i limiti fissati nella parte economica del CCDI 2019;

Visto il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021, Annualità 2020;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamato il decreto sindacale n. 9 del 02.01.2020, con il quale è stato prorogato l'incarico al sottoscritto di Responsabile del Settore VI Gestione Risorse Umane;

Attesa la propria competenza a provvedere;

D E T E R M I N A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI** Liquidare al Responsabile del V Settore quale procuratore dell'ente in sede di giurisdizione tributaria l'importo pari ad Euro 200;
3. **DI DARE ATTO CHE**
 - a. la presente determinazione, comportando assunzione di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
 - b. il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
4. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune, previo oscuramento dei dati non necessari, per giorni 15 consecutivi al solo fine di pubblicità-notizia, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VI SETTORE
F.to Dott. Iorio Beniamino (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 20-05-2020

Il Responsabile del VI SETTORE
F.to Dott. Iorio Beniamino (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 20-05-2020

Il Responsabile del VI SETTORE
Dott. Iorio Beniamino

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993

Data 08/02/2019

Mittente BancoPostaImpresaOnLine.

Oggetto Conferma accredito bonifico

Testo

Spett.le COMUNE DI ATRIPALDA,

Le riportiamo i dati del Bonifico accreditato in data 08/02/2019.

Rif. Bonifico: 190380100122816-487566075660IT05387

Numero Ordine: 000005934366099

Importo: € 400,00

Eseguito da: MI.BA. S.R.L. VIA PIANODARDINE 69 83042 ATRIPALDA AV AV

Causale: 48

N. Conto Corrente Postale del Beneficiario: 54162136

Descrizione del movimento: 3479827916238399953254

Note: Spese Processuali sentenza n. 608/2017 del 09.01.2 017

Distinti Saluti

BancoPosta

In definitiva da quanto innanzi ne discende la infondatezza della tesi della società ricorrente va confermato il corretto operato dell'Ufficio Tributi del Comune che ha regolarmente ottemperato a tutte le fasi di controllo e di emissione dell'avviso di pagamento.

Le spese del giudizio, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, sez. 2,

P.Q.M.

-rigetta il ricorso;

-condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del processo a favore del comune di Atripalda che si liquidano in complessivi euro **400,00** oltre accessori di legge se dovuti.

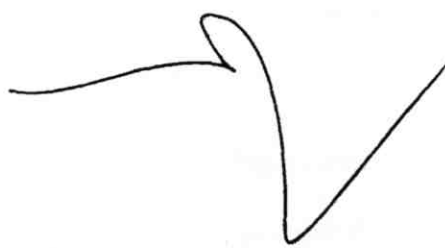
Avellino li 09.01.2017

IL RELATORE-ESTENSORE

(DR GIOVANNI DE GRUTTOLA)

IL PRESIDENTE

(DR MICHELE RESCIGNO)



2007 - legge 27 Dicembre 2006, n. 296, ferme in ogni caso le assimilazioni previste dai singoli regolamenti comunali.

Ciò posto, nel caso in esame, si rileva: che la società ricorrente non produce rifiuti speciali - tossici o nocivi -, bensì rifiuti urbani misti non pericolosi, assimilabili ai rifiuti urbani, come rilevabile dalle fatture rilasciate da Irpinia Recupero alla stessa società ove è riportato il codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) , prodotti che per la totalità, come risulta dal catalogo dei codici europei, sono identificati come "rifiuti non pericolosi"; che l'art. 4 del vigente regolamento del Comune di Atripalda, al comma n. 3 recita: " Nella determinazione della superficie tassabile si tiene conto anche di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle normative vigenti e che, in base alle disposizioni contenute nel regolamento del servizio di nettezza urbana adottato, non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani- La superficie tassabile è determinata con riduzione del 20% dell'intera superficie su cui viene svolta l'attività produttiva, e che i contribuenti, per essere ammessi alla riduzione di cui all'art. 3, devono presentare all'Ufficio tributi del Comune, la documentazione prevista, tra cui la richiesta di agevolazione;

che in data 27.06.2014 la società ricorrente produsse una istanza con richiesta di esonero dal totale della TARI, con presentazione della documentazione a dimostrazione della richiesta.

Il Comune di Atripalda in data 28.07.2014, risponde che la documentazione esibita a corredo della domanda di esonero sarebbe stata presa in considerazione nel rispetto della legge.

abrogata con l'art. 17, comma 3, della legge 24 Aprile 1998, n. 128, dopo che, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 (ed. Decreto Ronchi) è stato fissato il regime di privativa a favore dei Comuni per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. La definizione di rifiuti speciali è contenuta nell'art. 7, comma 3, del Decreto Ronchi, mentre l'assimilazione è demandata, per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi, ai fini della raccolta e dello smaltimento, ad appositi regolamenti, a norma dell'art. 21, comma 2, lett. g), dello stesso decreto. La materia si è ulteriormente evoluta con l'emanazione del Testo Unico Ambientale approvato con D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, il quale:

- all'art. 184, comma 3, ristabilisce la catalogazione dei rifiuti speciali, peraltro confermando nella sostanza il disposto del precitato art. 7 del Decreto Ronchi;
- all'art. 198, comma 2, dispone che i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani, stabilendo, in particolare, al punto g) "l'assimilazione, per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lett. e) e d);
- all'art. 195, comma 2, lett. e), nel testo riscritto dall'art. 2, comma 26, lett. a), del D.Lgs. 16 Gennaio 2008, n. 4, stabilisce che sono di competenza dello Stato " la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani"-

Tuttavia, posto che i criteri per l'assimilazione ai rifiuti urbani dovevano essere definiti con decreto del Ministro dell'Ambiente, mai approvato, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 152 del 2006 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lett.d), e 57, comma 1, del D.Lgs. n. 22/1997, come stabilito dall'art. 1, comma 184, lett. b) della Finanziaria

regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta. Pertanto, il quadro normativo di riferimento prevede che:

- a) vi è un generale principio di produzione di rifiuti per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (art. 62, comma 1);
- b) sussistono determinate esclusioni tassativamente previste (art. 62, comma 2) che devono essere provate dal contribuente in sede di denuncia o variazione;
- c) infine, esiste un regime particolare per quei rifiuti "speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti" (art. 62 comma 3). In tale ultimo caso è data facoltà al Comune di individuare una percentuale di esenzione nel presupposto, comunque, che in ogni caso oltre a quelli speciali, tossici o nocivi sulle stesse aree vengano comunque prodotti rifiuti ordinari. In tale contesto deve inserirsi il concetto di "assimilazione" che - nato con l'art. 4 del D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915 - trova il suo riconoscimento con l'art. 60 del D.Lgs. 14 dicembre 1993, n. 507 a norma del quale i rifiuti urbani derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi possono essere assimilati ai rifiuti solidi urbani con apposito regolamento comunale, in rapporto alla quantità ed alla qualità dei rifiuti stessi e del relativo costo di smaltimento. Successivamente, l'art. 39 della legge 22 Febbraio 1994, n. 146, ha assimilato, " ope legis", i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1., lett. a) della deliberazione del 27 Luglio 1984 del Comitato Interministeriale per i rifiuti di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, a quelli urbani, rendendo del tutto inoperanti le assimilazioni prodotte dai regolamenti comunali precitati. Detta norma è stata

smaltimento dei propri rifiuti configurandosi tale attività quale libera discrezionalità indotta da specifiche necessità compatibili con l'attività svolta che non possono assolutamente inficiare il dovere di corrispondere la tassa comunale all'Amministrazione che non sembra aver mancato al proprio ufficio di provvedere allo smaltimento in via continuativa dei rifiuti nei confronti della società ricorrente alla stregua dell'impegno civico a tutti dovuto.

Ogni altra argomentazione di parte è apparsa dilatoria e pretestuosa poiché priva di concreti elementi e di scarsa capacità per dimostrare la invocata illegittimità dell'azione amministrativa. Ne consegue che le eccezioni mosse dal ricorrente all'impugnato atto di pagamento non sono pertinenti, la iscrizione dell'Ufficio deve essere confermata ed il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Comunque per un corretto inquadramento della fattispecie rimessa al vaglio di questo Collegio è opportuno soffermarsi sul quadro normativo di riferimento con particolare attenzione al tema della assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani. Il quadro normativo di riferimento prevede:

- i) una regola generale di tassazione che prevede una presunzione legale relativa di produzione dei rifiuti solidi urbani;
- ii) l'assimilazione di determinate categorie di rifiuti speciali a quelli solidi urbani;
- iii) un regime di esenzione per i rifiuti speciali nocivi.

La presunzione di cui alla lettera i) prevede quindi la produzione di rifiuti a carico di tutti i locali ed aree scoperte situate nel territorio comunale (art. 62 primo comma D.Lgs. n. 507/1993) Tale presunzione, non essendo assoluta, può essere superata alle condizioni previste dai successivi commi dello stesso art. 62- In tale ambito si colloca il comma 3 del detto art. 62 che nel determinare talune esclusioni prevede " Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di

proprio ricorso si limita a richiedere l'annullamento dell'avviso di accertamento circoscrivendo, nella questione specifica, la propria difesa alla teorizzata diversa entità nelle misurazioni dei locali con circostanze che mancano, in atti di ogni assoluta legittima prova ai fini del loro riconoscimento di contro alla informativa dell'Ufficio che è frutto dello svolgimento di ogni più approfondita verifica in loco e tale da consentire il raggiungimento dei risultati di certezza e di concordanza di quei riscontri oggettivi che da soli possono rendere legittimo l'avviso argomento. Si richiama, infine, al riguardo la sentenza n. 6312 del 23 marzo 2005 con cui la Cassazione ha statuito il principio secondo cui l'assoggettamento alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in misura intera non deriva dalla mera inclusione dell'immobile nel territorio comunale, bensì dall'esistenza concreta in capo all'utente privato della possibilità di utilizzo del servizio. Si tratta di una condizione non soggettiva, bensì di carattere oggettivo, che si traduce in una limitazione alla potestà impositiva, nei casi previsti dall'articolo 59, comma 2, D.Lgs. n. 507 del 1993, vale a dire in una riduzione della tassa. Ciò comporta, in capo al contribuente, la nascita dell'onere di dare adeguata dimostrazione dell'esistenza delle predette condizioni che determinano una riduzione della tassazione. In buona sostanza, "per il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è presupposto necessario che il contribuente abbia la concreta possibilità di utilizzare il servizio. A tal fine, l'inclusione dell'immobile nell'area comunale per la quale è stato previsto il servizio non è di per sé il presupposto, essendo tuttavia onere del contribuente dare prova delle condizioni per usufruire della riduzione della tassa di cui all'art. 59 D.Lgs. n. 507 del 1993". Ne consegue che la Società e il suo rappresentante non hanno dimostrato di poter godere delle condizioni atte a fruire della richiesta esenzione della TARI da parte del Comune di Atripalda ed a nulla rileva la circostanza che provvede anche in via diretta allo

Va esaminata anche l'eccezione di improcedibilità del ricorso eccepita dall'Ente impositore-Comune di Atripalda.

Il ricorso risulta notificato, a mezzo dell'Ufficio postale con raccomandata n. 14992512616-3 spedita in data 30.06.2016, indirizzata al Comune di Atripalda.

La costituzione in giudizio, presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino da parte della ricorrente società MI.BA, è avvenuta in data 04.07.2016, quindi non sono stati rispettati i termini per la mediazione.

Il Collegio, però, ritiene di poter decidere nel merito la controversia in quanto in forza della sentenza della Corte Cost. n. 98/2014 la mancata presentazione del reclamo non può comportare l'inammissibilità del ricorso, analogamente a quanto avviene nel giudizio civile, trattandosi di sanzione che limita in misura eccessiva il diritto di difesa del contribuente. La Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 611) ha introdotto importanti modifiche all'art 17 bis del D.Lgs. 546/92 - rubricato "il reclamo e la mediazione". La presentazione del reclamo prima era condizione di ammissibilità del ricorso, ora è condizione di procedibilità. L'art. 1, comma 611 della L. 147 /2013, ha sostituito il comma 2 dell'art. 17 bis con il seguente: "la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Ente impositore, in sede di rituale costituzione in giudizio può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il Presidente, se rileva l'improcedibilità, su richiesta delle parti rinvia la trattazione per consentire la mediazione. Rilevata, quindi, la procedibilità del ricorso, non avendo nessuna delle parti richiesto termine per consentire la mediazione la causa va decisa nel merito.

Questa Commissione ritiene, inoltre, di non poter aderire alle istanze prodotte dalla Società ricorrente cui incombe l'onere di confutare quanto rilevato dall'Ufficio circa le superfici accertate ed asservite a tassazione, considerato che detta Società nel

riconfermato che l'avviso bonario costituisce atto autonomamente impugnabile, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione avviso di liquidazione o avviso di pagamento o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, e sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione tutti quegli atti con cui l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita.

Ad avviso della Sezione, l'elencazione degli atti impugnabili davanti al giudice tributario, di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 546/1992 non esclude l'impugnabilità di atti non compresi in tale novero ma contenenti la manifestazione di una compiuta e definita pretesa Tributaria: aver consentito l'accesso al contenzioso tributario in ogni controversia avente ad oggetto tributi, comporta la possibilità per il contribuente di rivolgersi al giudice tributario ogni qual volta l'amministrazione manifesti la convinzione che il rapporto tributario debba essere regolato in termini che il contribuente ritenga di contestare (Cass. SS.UU., 10 agosto 2005, n. 16676) Va, quindi, riconosciuta la possibilità di ricorrere alla tutela del giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è preordinato, si vesta della forma autoritativa propria di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit. atteso l'indubbio sorgere in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione di quella notizia, dell'interesse a chiarire, con pronuncia idonea ad acquistare effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale.



dalla tassazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, comma 3, del D.Lgs 507/1993 in particolare.

All'udienza del 31.08.2016 la Commissione tributaria Provinciale di Avellino, rigetta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.

In data 30.11.2016 veniva fissata l'udienza di trattazione della controversia per il giorno 09.01.2017.

All'odierna pubblica udienza, il relatore espone i fatti e le questioni della controversia.

Dopo di che le parti, rappresentate come in atti, ammesse alla discussione, illustrano ampiamente le rispettive tesi ed argomentazioni ed insistono nel chiedere l'accoglimento delle contrastanti richieste conclusive sopra riportate.

Il Collegio esaurita la discussione, riunito in Camera di Consiglio, esaminati gli atti processuali, decide come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, esaminati gli atti e documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e diritto illustrate dalle parti, rileva preliminarmente che anche gli inviti al pagamento sono atti impugnabili. Dal 2007 il diritto vigente ha riconosciuto al contribuente il diritto di rivolgersi al giudice tributario ogni qual volta l'Ente impositore gli comunichi una pretesa definitiva. E non vi è dubbio a tale proposito che l'avviso bonario configuri una pretesa tributaria compiuta e definitiva. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione già con la sentenza n. 73445 del 2012, con la quale è stato affermato che benché gli avvisi bonari non rientrino nell'elenco tassativo degli atti impugnabili, individuati ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 546/1992, gli stessi devono essere ricompresi tra quegli atti diversi che possono essere impugnati dal contribuente in quanto appunto espressione di una compiuta e definitiva pretesa tributaria. Con ordinanza n. 15957 del 28/7/2015 la Corte di Cassazione ha

FATTO

La soc. MI.Ba srl, impugna l'avviso bonario di pagamento della TARI per l'anno 2016 con il quale il Comune di Atripalda (AV.) chiede il pagamento della somma complessiva di euro 12.724,00.

Nell'impugnativa la società ricorrente sostiene di aver presentato il 27.06.2014 al Comune di Atripalda la richiesta di esonero TARI, essendo produttrice di rifiuti speciali, che smaltisce in proprio come da contratto di recupero stipulato con la società Irpinia recuperi srl.. Inoltre all'istanza presentata il 27.6.2014, il Comune di Atripalda aveva dato una vaga risposta.

Il Comune di Atripalda impugna quanto eccepito dalla società ricorrente e chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile in quanto l'avviso bonario non è atto autonomamente impugnabile.

Nel merito la società non produce rifiuti speciali- tossici o nocivi bensì rifiuti non pericolosi, assimilati ai rifiuti urbani, come si rileva dai documenti di trasporto allegati alle fatture ricevute dalla stessa società. Il Comune ha provveduto all'assimilazione ai rifiuti urbani quelli provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie; in dette categorie rientrano anche i rifiuti prodotti dalla società ricorrente non producendo rifiuti speciali-tossici o nocivi.

In data 22.7.2016 presenta richiesta di improcedibilità del ricorso per non aver rispettato la società ricorrente i termini di cui all'art. 17-bis del D. Lgs 546/1992.

Nelle note di udienza del 19.12.2016 il difensore della società ricorrente impugna quanto dedotto dal Comune di Atripalda e conclude per l'accoglimento del ricorso essendo le aree producenti rifiuti speciali conferiti a ditte specializzate sono escluse

CONCLUSIONI

La soc. MI.BA srl, CF: 01818690642, con sede in Atripalda (AV.) alla Via Piano D'Ardine n. 69, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Spartaco n. 5 presso lo studio del rag. Umberto Mirabella, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio, nel ricorso conclude e chiede alla Commissione Tributaria Provinciale adita:

- 1) La sospensione dell'atto impugnato;
- 2) La discussione della controversia in pubblica udienza;
- 3) Annullare la pretesa;
- 4) La condanna alle spese del giudizio in € 1.500,00 da liquidarsi al consulente anticipatario.

Il Comune di Atripalda, nelle controdeduzioni conclude e chiede alla Commissione Tributaria Provinciale adita:

- Che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso presentato contro l'avviso bonario di pagamento TARI n. 3320/2016 essendo non autonomamente impugnabile e per formazione giudicato esterno tributario;
- In via subordinata, che venga respinto il ricorso presentato contro l'avviso bonario di pagamento TARI n. 3320/2016 per tutte le motivazione esposte nelle controdeduzioni;
- Che venga respinta la richiesta delle spese non essendo stati commessi errori da parte dell'ufficio tributi del Comune di Atripalda.

Nelle note difensive depositate in data 19.12.2016 il difensore della società ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso e la condanna del Comune di Atripalda al pagamento delle spese in € 5.000,00.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	RESCIGNO	MICHELE	Presidente
☐	DE GRUTTOLA	GIOVANNI	Relatore
☐	SICURANZA	ANTONIO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 949/2016
spedito il 04/07/2016

- avverso AVV. PAGAMENTO n° 3320/2016 TARI 2016
contro:
COMUNE DI ATRIPALDA
PIAZZA MUNICIPIO 83042 ATRIPALDA

proposto dal ricorrente:

MI.BA. S.R.L.
VIA PIANODARDINE N 69 83042 ATRIPALDA AV

difeso da:

MIRABELLA UMBERTO
VIA SPARTACO 5 SCALA B PIANO 5 80126 NAPOLI NA

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 949/2016

UDIENZA DEL

09/01/2017 ore 09:30

N°

608/2017

PRONUNCIATA IL:

09.01.2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

- 5 MAG 2017

Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

Emidio Toranzo

Spett.
Segretario Generale
SEDE

E pc. Spett. Ufficio Personale
SEDE

Oggetto: richiesta liquidazione ai sensi della contrattazione collettiva integrativa

Il sottoscritto Dr. Enrico Reppucci, responsabile del V Settore del Comune di Atripalda (AV) con la presente trasmette, ai fini di quanto in oggetto, la Sentenza CTP n. 608/2017 e liquidazione delle spese processuali con bonifico del 08.02.2019.

Cordiali Saluti

Atripalda, li 28.02.2020

Il responsabile del Settore

